

PREMESSO CHE:

- A seguito di regolare concorso, con delibera di Giunta Comunale n. 95 dell'1.04.1981, il Sig. Mezzatesta Domenico, nato a Soveria Mannelli il 25.04.1954, veniva assunto da questo Comune in qualità di Custode della locale Casa Mandamentale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 469/78, cioè con spese a carico dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia;
- Il 22.11.2981 il Sig. Domenico Mezzatesta veniva arrestato con l'accusa di "minaccia grave e continuata, violenza privata e tentato omicidio" e quindi, con la medesima decorrenza, sospeso dal servizio temporaneamente in via cautelare (deliberazione di Giunta Comunale n. 23 dell'11.2.1982), ai sensi dell'art. 249 del TU Leggi C.P. n. 383 del 3.3.1934;
- Nel periodo di sospensione dal servizio, protrattosi anche durante la libertà provvisoria, avendo il Ministero negato la possibilità di riassunzione prima dell'esito finale del procedimento penale, veniva corrisposto al nucleo familiare del Mezzatesta un assegno alimentare pari ad un terzo dello stipendio;
- In data 19.05.1990, con deliberazione di Giunta Comunale n. 119, il Mezzatesta veniva riassunto in servizio in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 362/90 del 3.4.1990, che riconosceva estinto il procedimento penale a suo carico per intervenuta amnistia;
- In data 24.05.1991, con deliberazione di Giunta Comunale n. 122, prendendo atto del provvedimento di licenziamento adottato dal Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme in data 6.8.90 e su invito a provvedere del Ministero di Grazia e Giustizia (prot. 039100/726/4 del 15.05.1991, in atti al n. 2809 del 21.5.1991), il Sig. Mezzatesta Domenico veniva licenziato con decorrenza immediata;
- In data 2.12.1991, con deliberazione di Giunta Comunale n. 334, il Sig. Domenico Mezzatesta veniva riassunto in servizio, in ottemperanza all'Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1277 del 12.11.1991, che disponeva la sospensione del provvedimento di licenziamento, in riforma dell'Ordinanza TAR Calabria 581/91;
- Con sentenza 696/97 il TAR Calabria annullava il licenziamento del Sig. Mezzatesta e avverso tale decisione pende tuttora il ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato per conto del Ministero della Giustizia;
- Il TAR Calabria, con sentenza n. 402/2000 stabiliva nel frattempo l'obbligo, per questa Amministrazione, di pronunciarsi in ordine all'istanza notificata in data 30.12.1993 dal Sig. Domenico Mezzatesta, ex Custode della locale Casa Mandamentale, tesa ad ottenere l'inquadramento in ruolo ed il versamento di altre somme dovute a titolo di retribuzione e di contribuzione nel periodo dicembre 1981/maggio 1990, durante il quale era stato sospeso dal servizio in pendenza di procedimento penale;
- Con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora acquisito agli atti del comune in data 13.10.2003 il sig. Mezzatesta chiedeva al comune di corrispondergli la integrale retribuzione e contribuzione previdenziale ed assicurativa per il periodo di sospensione dall'incarico nonché a dare esecuzione alla citata sentenza n. 402/2000;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 151/03 questa Amministrazione, in conseguenza del parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nel quale si consigliava di attendere la decisione del Consiglio di Stato in relazione al ricorso avverso la sentenza TAR Calabria n. 696/97, ribadiva la propria volontà di ottemperare alla sentenza 402/2000 solo dopo la pronunzia del Consiglio di Stato;
- Con sentenza n. 218/04, espressa in sede di ottemperanza su ricorso del 27.11.2003 della controparte, il TAR Calabria, ritenendo che "la delibera di Giunta Comunale n. 151/03, lungi dal costituire atto di esecuzione della sentenza n. 402 /2000,

esprime la volontà di soprassedere all'adempimento degli obblighi da essa derivanti", stabiliva l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire la precedente propria sentenza n. 402/2000, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione, e disponendo la nomina di un Commissario ad Acta in caso di perdurante inerzia;

- L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, interpellata da questa Amministrazione in merito al suddetto giudizio di ottemperanza, con nota 06335 del 16.03.04, in atti al n. 1981 del 18.03.04, comunicava di ritenere che il Comune dovesse ottemperare all'intervenuta decisione TAR, "sentiti gli Organi interessati" circa il "modus operandi";
- Con delibera della G.C. n. 64 del 09.04.2004 si dava esecuzione alla sentenza TAR n. 402/2000 attraverso la presa d'atto di tutti i provvedimenti assunti in passato dal Comune, dai quali poteva evincersi l'avvenuto inquadramento del dipendente Mezzatesta nei ruoli dell'amministrazione comunale di Soveria Mannelli, presupposto del suo successivo trasferimento presso il Comune di Decollatura, nonché la determinazione della sorte capitale delle somme dovute a titolo di arretrati, oltre interessi e rivalutazione da quantificare;
- Con lettera del 31.03.2004 prot. n. 2299 il Comune chiedeva al Ministero della Giustizia l'autorizzazione alla corresponsione delle somme in questione in favore del Mezzatesta, richiedendo altresì il relativo rimborso;
- il Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, con nota 167902/726 del 7.05.2004, ha reso noto che il rimborso sulle competenze arretrate continua ad essere subordinato alla sentenza del Consiglio di Stato sull'appello presentato da quella Amministrazione avverso la sentenza n. 696/97 del TAR Calabria; in senso conforme anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con propria nota n. 21783 del 20.06.2002;
- La controparte, non ritenendo ottemperato il giudicato chiedeva la nomina del Commissario ad Acta il quale, nella persona del dott. Pietro Lisi, Viceprefetto di Catanzaro, insediatosi in data 25.05.2004, verificava, invero, l'avvenuta ottemperanza degli obblighi di pronuncia di cui alla sentenza di esecuzione, salva la quantificazione degli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione per la quale dava termine al 15.06.2004;
- Con nota del 23.07.2004 prot. n. 5782, indirizzata al commissario ad acta ed al legale del Mezzatesta, il responsabile del servizio finanziario del comune confermava che l'importo esattamente dovuto, comprensivo di capitale, interessi e rivalutazione ammontava ad € 189.571,78, come calcolato dal legale del Mezzatesta, Avv. Anselmo Torchia;
- Con sentenza n. 26/2005 notificata in data 03.02.2005 il TAR Calabria, sempre in sede di ottemperanza, accoglieva nuovamente la domanda di controparte, la quale aveva rilevato – inesattamente – che il comune non aveva provveduto a quantificare interessi e rivalutazione, oltre a corrispondere il dovuto, dichiarando l'obbligo del comune di dare esatta esecuzione al giudicato n. 402/2002 nel termine di sessanta giorni dalla notifica;
- Che il Comune di Soveria Mannelli, a seguito di una consultazione con il proprio legale, in ordine al corretto comportamento da seguire nella fattispecie a tutela degli interessi dell'ente, ha appurato che la discussione nel merito del ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 696/97 risultava fissata per il giorno 07.04.2005, e che la relativa sentenza dovrebbe essere depositata entro pochi giorni dalla data dell'udienza;

Considerato che:

- la sentenza TAR n. 402/2002, come riportato nelle motivazioni della sentenza n. 26/2005, “ha dichiarato il solo obbligo di provvedere, senza alcuna indicazione in ordine al contenuto dei provvedimenti conseguenti...sulla richiesta formulata dall’interessato...con l’ovvia precisazione che, laddove il comune intenda dare risposta positiva all’istanza, da ciò deve essere tratta ogni conseguenza che ne derivi”
- l’Amministrazione Comunale si è sempre attenuta alle disposizioni del Ministero nonché ai pareri resi dall’Avvocatura dello Stato, altalenanti e contraddittori in ordine alla vicenda dell’ottemperanza alla sentenza TAR n. 402/2000;
- il pagamento, a carico del bilancio comunale, delle somme dovute al Sig. Mezzatesta esporrebbe, come può facilmente comprendersi per un Ente di soli 3.600 abitanti, al rischio di un forte disavanzo ed eventuale dissesto;

Ritenuto opportuno attendere la decisione del Consiglio di Stato sulla sentenza TAR 696/97 prima di dare definitiva esecuzione al giudicato amministrativo, riservando all’esito ogni ulteriore determinazione;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. DI ATTENDERE, per le motivazioni espresse in premessa, prima di dare definitiva esecuzione alla Sentenza TAR Calabria n. 402/2000 ed al successivo giudizio di ottemperanza n. 26/2005, la decisione del Consiglio di Stato in ordine al ricorso avverso la sentenza n. 696/97, riservando a tale esito ogni ulteriore determinazione;
2. DI CONFERMARE, per il momento, il contenuto della propria precedente deliberazione 64/2004, per quanto attiene all’inquadramento del Sig. Domenico Mezzatesta ed alle somme che sarebbero allo stesso dovute, precisando che l’importo per capitale ammonta a complessivi Euro 95.725,58, somma dalla quale devono essere detratti Euro 23.628,60, corrisposti al Sig. Mezzatesta nel medesimo periodo a titolo di assegno alimentare, per una somma residua di Euro 71.646,88, per un ammontare complessivo, comprensivo di rivalutazione e interessi, di € 189.571,78;
3. DI CONFERMARE che le somme di cui al punto 2, se ed in quanto dovute, saranno eventualmente corrisposte al Sig. Mezzatesta solo ed esclusivamente dietro formale autorizzazione del Ministero della Giustizia e conseguente impegno dello stesso al rimborso dell’intero importo;
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al TAR Calabria, al legale del Sig. Mezzatesta ed al Ministero della Giustizia.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del DLgs 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 14/04/2005

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
DOTT. LEONARDO G. SIRIANNI

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 21/04/2005 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/04/2005 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **21/04/2005**

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO